



SGUARDO NEL VERDE  
PASSIONE PER IL GIARDINAGGIO

---

## STATUTO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni del decreto legislativo 460/1997, “**Sguardo nel verde Associazione Culturale**”.

### ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in via Giacomo Medici 67bis a Torino.

### ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitica e ispirata a criteri di democrazia interna. Essa si propone di realizzare iniziative nel settore culturale e ambientale con particolare riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio, alla divulgazione della cultura del verde, “del giardino e del paesaggio” e alla condivisione dei modi e dei tempi per la gestione consapevole del verde privato e pubblico, attraverso:

- *la promozione di eventi ed attività (compresa quella didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nei settori di riferimento) tese alla valorizzazione sostenibile del territorio (giardino e paesaggio), in cui far convergere saperi e discipline diversi;*
- *la realizzazione e l'organizzazione di convegni, seminari, workshop e festival, oltre che di stage e corsi presso la sede operativa o altri luoghi quali vivai, garden, giardino pubblici e privati;*
- *la collaborazione con Enti pubblici e privati, Università e altre Istituzioni Scientifiche (soggetti nazionali e internazionali), al fine di raggiungere i propri obiettivi statuari.*

Per raggiungere tali scopi l'Associazione potrà organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, seminari, rassegne, viaggi, mostre ed eventi in ambito culturale, nonché momenti di socializzazione fra i Soci. Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, CD e video attinenti agli ambiti di interesse sociale e iniziative di conoscenza.

Al fine di garantire competenza e professionalità nello svolgimento delle attività didattiche, l'Associazione si avvarrà di consulenti fissi con competenze e conoscenze legate al mondo del giardino e del paesaggio, più altre figure professionali di riferimento qualora ritenute utili e necessarie.

L'Associazione potrà inoltre organizzare, per la migliore realizzazione degli scopi sociali, attività commerciali a carattere secondario, in particolare relative alla diffusione di piante, bulbi e sementi di qualità, e gestire a vario titolo strutture e impianti di diversa natura curando eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande.

L'Associazione potrà esplicitamente partecipare alla realizzazione di progetti nonché collaborare con Enti pubblici e/o privati al fine di meglio contribuire al raggiungimento degli obiettivi dichiarati. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

#### **ART. 4 - SOCI**

L'Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e accettano lo statuto sociale, portando con continuità il loro contributo. I Soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. I Soci sono in numero indeterminato e, se maggiorenni, hanno il diritto di voto per approvare o modificare statuto e regolamenti, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali e ha diritto ad un voto. E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.

#### **ART. 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili, dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività, nonché dalle gestioni accessorie eventualmente organizzate dall'Associazione stessa. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

#### **ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a. fare richiesta alla segreteria dell'Associazione compilando l'apposito modulo;
- b. accettare le norme del presente statuto;
- c. versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.

#### **ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI**

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare gli spazi e le attività sociali secondo le modalità previste. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dagli Enti e/o Federazioni ai quali l'Associazione deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio, e ciascun Socio ha diritto ad un voto.

#### **ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio. A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, o comunque entro i termini previsti dalle normative di legge vigenti. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione del Consiglio Direttivo.

## **ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si apre il primo marzo e si chiude il 28 febbraio di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

## **ART. 10 - ORGANI**

Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:

- Assemblea generale dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Revisori dei Conti (eventuali, su decisione dell'Assemblea).

## **ART. 11 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

## **ART. 12 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE**

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, e per essi sussiste il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, c.c. Non sono ammesse deleghe di sorta.

## **ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Soci:

- a. delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione del Sodalizio;
- b. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il mese di giugno;
- c. elegge le cariche sociali;
- d. delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello statuto;
- e. approva e modifica i regolamenti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, compresi i bilanci approvati, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni Socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Consiglio Direttivo, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto (articolo 21 Codice Civile).

## **ART. 14 - CONVOCAZIONE**

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno.

## **ART. 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE**

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

## **ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

## **ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra tre e nove e nel proprio ambito nomina il Presidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quinquennio. Si riunisce periodicamente almeno una volta l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla videoconferenza, validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate attraverso il ricorso alla posta certificata ed eventuale firma digitale.

## **ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto e dall'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea entro il mese di giugno riferendo sull'attività svolta e su quella in programma. Il bilancio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione secondo criteri di chiarezza e veridicità;
- stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;
- designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell'Associazione, determinandone caratteristiche e compensi;
- convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

## **ART. 19 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio, mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento, il Presidente deciderà di volta in volta chi ne farà le veci e per quanto tempo.

## **ART. 20 - RESPONSABILITÀ**

Il Consiglio Direttivo risponde solidalmente del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge.

## **ART. 21 - REVISORI DEI CONTI**

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dai Revisori dei Conti, eletti in numero di uno o di tre dall'Assemblea ogni quattro anni. Esplicano il mandato loro affidato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti.

Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, i Revisori convocheranno l'Assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina dei Revisori è eventuale e la decisione in merito è rimessa all'Assemblea.

## **ART. 22 - DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

## **ART. 23 - SETTORI E SEZIONI**

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

## **ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie tra i Soci, e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

## **ART. 25 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno tre quarti dei Soci e comunque secondo le disposizioni del Codice Civile. Le eventuali attività risultanti al momento dello scioglimento saranno devolute a un Ente con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996.

## **ART. 26 - NORMA FINALE**

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme degli Enti di appartenenza, nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile e da leggi speciali.